

Roma, 01/04/2020

PROT. N. 39/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 39/2020

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative COLF e BADANTI Emergenza COVID-19

Carissimi,

Vi inoltriamo per opportuna conoscenza le “modalità operative” riguardanti il Lavoro Domestico, ossia i rapporti di lavori con Colf e Badanti e Baby Sitter.

Al fine di rispettare quanto stabilito dai vari Decreti in questi giorni inerenti l'emergenza “COVID 19,” nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero della Salute e della Protezione Civile , è vivamente consigliato sospendere le prestazioni di collaborazione domestica con COLF, BADANTI, BABY SITTER concordando opportunamente tra datore di lavoro e collaboratore domestico in forma scritta, con il “criterio del buon senso” , attuando:

- **FERIE** : soprattutto nel caso in cui le ferie accumulate siano cospicue oppure in caso contrario anticipando quelle ancora non maturate
- **RECUPERO ORE:**, un accordo tra le parti che preveda il recupero delle ore non lavorate appena possibili, quindi con una temporanea sospensione della retribuzione attuando gli istituti dell'aspettativa lavorativo o dei permessi non retribuiti.
- **PERMESSI NON RETRIBUITI:** Un accordo tra le parti che preveda in questo periodo di assenza, l'interruzione della retribuzione SENZA il recupero delle ore in futuro

Si fa presente che sulla base di questi punti è possibile utilizzare un sistema misto, ossia ricorrere a più istituti contemporaneamente, una parte ferie e una parte permessi.

Riguardo ai comuni nei quali è posto il divieto di entrata ed uscita, l'assenza dall'attività di collaborazione domestica verrà considerata come malattia e lo stesso per la quarantena posta dagli organi competenti o l'autoisolamento per motivi di sicurezza, purchè documentata da certificato medico.

Per il datore di lavoro in questo delicato periodo vige il divieto di licenziamento tranne per le seguenti motivazioni:

comprovate difficoltà economiche, motivi disciplinari o giusta causa riconoscendo sempre come previsto da CCNL l'indennità di preavviso prevista, con tale procedura la lavoratrice potrà percepire l'indennità Naspi.

Purtroppo non sono stati regolamentate nei vari decreti forme di welfare dedicate ai collaboratori domestici (ammortizzatori sociali, cassa integrazione) se non la Naspi pertanto tutto si basa sul principio del buon senso e dagli accordi tra le parti.

L' unica forma emanata di sostegno dei datori e dei lavoratori , è lo spostamento al 10 giugno 2020 del versamento dei contributi trimestrali (ivi compresi eventuali contributi dovuti a seguito di licenziamento che avrebbero scadenza a 10 giorni dalla data di cessazione.

Per quanto riguarda gli accordi tra le parti non esistono moduli; basterà un file world o pdf firmato da entrambe le parti con le generalità del datore di lavoro e del lavoratore e la data di inizio e di fine dell'accordo e le regole decise per l'emergenza Covid 19; ognuna delle parti ne conserverà una copia.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.